

Tollerabilità delle immissioni - parametri

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - immissioni - in genere - riferimento a parametri fissati da leggi speciali o regolamenti - funzione - portata - applicabilità della norma generale di cui all'art. 844 c.c. nei rapporti fra privati - persistenza - condizioni - tollerabilità delle immissioni - prudente apprezzamento del giudice di merito - insindacabilità in sede di legittimità - limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23754 del 01/10/2018

>>> I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica. La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23754 del 01/10/2018